Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 18 ottobre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Lombardia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1979, n. **501.**

Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali;

Decreta:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che, firmato dai Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRETI — PANDOLFI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1979
Atti di Governo, registro n. 23, *foglio n.* 14

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 1974, N. 684, INTERPRETATA E MODIFICATA DALLA LEGGE 23 GIUGNO 1977, N. 373, SULLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI MARITTIMI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE.

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Riferimento del termine « legge »

Nelle presenti norme con il termine « legge » senza altra specificazione è indicata la legge 20 dicembre 1974, n. 684, così come interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373.

Art. 2.

Capitale azionario delle società

Ai fini dell'applicazione della legge, per tutte le società per azioni di navigazione del gruppo Finmare aventi per oggetto l'esercizio di una o più delle attività indicate nell'art. 1 della legge, il requisito del controllo del capitale al 51 %, quando le azioni non siano di proprietà dell'Istituto per la ricostruzione industriale, si considera soddisfatto se le azioni sono di proprietà di una società nella quale detto Istituto abbia una partecipazione azionaria che gli assicuri la maggioranza agli effetti delle deliberazioni assembleari.

Le società procederanno, entro sei mesi dalla stipulazione della prima convenzione, a deliberare l'adeguamento del proprio capitale sociale nella misura stabilita dal Ministero della marina mercantile di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, in relazione all'entità dei servizi, al valore degli impianti e degli altri mezzi necessari all'esercizio delle linee.

Esse, inoltre, sono tenute ad adeguare il capitale sociale per tutto il periodo di tempo in cui ha luogo l'intervento dello Stato sotto forma di contributo annuo di avviamento o di sovvenzione, ai fini del rispetto delle esigenze di cui al comma precedente.

Per quelle delle predette società che hanno per oggetto l'esercizio dell'attività di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge, il capitale azionario deve essere per almeno il 51 % di proprietà della società finanziaria marittima (Finmare).

I rapporti tra Finmare e società di cui ai commi precedenti sono regolati dal regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1074, e dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Art. 3.

Gestione transitoria

Ai fini della determinazione della sovvenzione in conformità dell'art. 7, ultimo comma, della legge, si intendono per servizi passeggeri di linea tutte le linee nazionali ed internazionali esercitate dalle società « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e Tirrenia » a sensi della legge 2 giugno 1962, n. 600 e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego a sensi della legge 26 maggio 1966, n. 538.

La misura della sovvenzione da corrispondere in via definitiva alle quattro società di navigazione per l'esercizio 1974 per i servizi passeggeri di linea viene stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, sulla base di accertamenti da eseguire da parte dei Ministeri medesimi.

Delle eventuali sopravvenienze rilevate negli anni successivi sarà tenuto conto a sensi del terzo comma del successivo art. 26.

Art. 4.

Continuità dell'esercizio delle linee da mantenere

Ai fini dell'esercizio delle linee da mantenere il trasferimento di una linea da una società ad altra del gruppo Finmare non pregiudica la continuità della linea e comporta la stipulazione di convenzioni con ciascuna società.

Art. 5.

Viaggi iniziati e non conclusi nello stesso esercizio

Il viaggio iniziato da un porto capolinea italiano entro il 31 dicembre di ogni anno e non ultimato a tale data viene computato per intero nel numero dei viaggi di competenza dei periodi chiusi alla data medesima, o, qualora sia stata già raggiunta la periodicità prescritta per la linea alla quale il viaggio si riferisce, al periodo immediatamente successivo.

Art. 6.

Tariffe trasporto su percorsi tra scali non nazionali

Le tariffe di massima e le successive variazioni per il trasporto dele merci, del bestiame, dei valori e dei passeggeri tra scali non nazionali sulle navi assegnate alle linee e ai servizi oggetto di convenzione e di cui agli articoli 4 e 6 della legge, nonchè sugli eventuali prolungamenti verso scali esteri dei servizi di cui all'art. 8 della legge, sono comunicate, per gli eventuali interventi di competenza, salvo quelle relative ad accordi conferenziali, al Ministero della marina mercantile, limitatamente al periodo di tempo di corresponsione della sovvenzione di esercizio.

Delle tariffe determinate in base ad accordi conferenziali è, comunque, data notizia al Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Corresponsione degli anticipi e del saldo delle somme a carico dello Stato di spettanza delle società

Fino alla data della registrazione da parte della Corte dei conti dei provvedimenti relativi alla stipulazione delle nuove convenzioni, le rate mensili posticipate sono corrisposte alle società esercenti servizi di p.i.n. in misura complessivamente non superiore al 90 % delle somme iscritte nell'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

I contributi annui di avviamento e le sovvenzioni di esercizio, quali risultano dalle convenzioni previste dalla legge, sono corrisposti in rate mensili posticipate ed in misura pari ai diciannove ventesimi. Decorso l'anno è pagato il saldo dei contributi e delle sovvenzioni dopo che è stato effettuato il controllo sullo svolgimento dei servizi.

Per le linee da mantenere viene, successivamente, liquidato l'eventuale conguaglio di sovvenzione dopo aver effettuato il controllo sullo svolgimento dei servizi ed accertato l'esito economico della gestione delle singole linee.

Le società hanno tuttavia la facoltà di avvalersi dei benefici di cui all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e successive modificazioni.

Art. 8.

Navi radiate in attuazione della legge

Le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari di cui all'art. 16 della legge conseguenti al ritiro dal servizio di navi sono regolati a mezzo di apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le società interessate.

A tal fine si tiene conto:

a) della differenza in più o in meno tra il valore residuo delle navi alla data di radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla vendita e degli oneri finanziari e il prezzo realizzato dalla loro alienazione. Per valore residuo si intende il valore di bilancio delle navi, decurtato delle quote di ammortamento corrisposte dallo Stato in applicazione della legge 2 giugno 1962, n. 600, e delle leggi precedenti, delle quote a carico delle società per il periodo di esercizio delle navi in relazione ai valori assunti per la determinazione delle sovvenzioni previste dalle convenzioni stipulate a sensi della predetta legge, nonché dell'eventuale rivalutazione effettuata in base alla legge 2 dicembre 1975, n. 576;

b) della differenza in più o in meno fra il valore residuo di bilancio delle dotazioni, dei corredi e dei materiali e il prezzo realizzato dalla loro vendita;

c) degli oneri derivanti da impegni assunti anteriormente ai provvedimenti di radiazione del naviglio, quali quelli concernenti contratti di manutenzione e forniture a lungo termine, assicurazione ed altri oneri analoghi.

Le situazioni economico-patrimoniali relative alle navi che, dopo la radiazione dal servizio passeggeri, vengono impiegate dalle società costituite a sensi dell'art. 2 della legge 23 giugno 1977, n. 373, sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le società proprietarie delle navi. In tali convenzioni viene riconosciuto alle società il valore residuo, come determinato nel precedente comma, delle navi all'atto della radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla data di consegna per l'impiego delle navi nell'attività turistica o dell'avvio delle stesse ai lavori di trasformazione, nonché dei valori e degli oneri di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma precedente e degli oneri finanziari relativi ai ritardati pagamenti delle perdite patrimoniali.

Dette convenzioni devono prevedere l'impegno da parte delle società proprietarie delle navi di versare al bilancio dello Stato il prezzo di alienazione delle navi, delle dotazioni, dei corredi e dei materiali all'atto della vendita delle navi stesse o per cessazione dell'attività turistica o per acquisto da parte delle società di cui all'art. 2 della citata legge 23 giugno 1977, n. 373.

Gli importi dei canoni di locazione o di noleggio corrisposti dalle società stesse vengono detratti dalle somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo alle società proprietarie delle navi o, in mancanza, vengono versati al bilancio dello Stato.

Art. 9.

Componenti economiche della gestione

Ai fini della determinazione della misura della sovvenzione annua di esercizio, di cui agli articoli 4, lettera *b*), 7 e 8 della legge, vengono assunte le seguenti componenti economiche della gestione:

1) introiti netti, costituiti:

a) dai noli ed accessori relativi ai passeggeri e alle cose trasportati, quali risultano dai rispettivi contratti di trasporto, al netto dell'IVA incassata per conto dello Stato, a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) dai proventi per prestazioni e attività diverse a bordo delle navi;

c) dalle quote derivanti da partecipazioni a consorzi e da accordi di pool;

d) dai compensi di locazione o noleggio navi, di contenitori, di carrelli e di altri mezzi accessori del trasporto marittimo;

e) da ogni altra entrata comunque conseguita, con la sola esclusione di quelle a carattere finanziario e patrimoniale;

diminuiti di tutte le spese di acquisizione e operative attinenti ai passeggeri e alle cose trasportati, ivi comprese le quote di competenza di altri vettori, quelle derivanti da accordi di pool, le spese per le prosecuzioni e quelle per l'unitizzazione e disunitizzazione del carico e per la movimentazione dei contenitori, dei carrelli e degli altri mezzi accessori del trasporto marittimo;

2) spese di esercizio, costituite:

a) dalle spese del personale di ruolo, in contratto di imbarco, di comandata e arruolato con contratti sindacali particolari — comprensive di tutti gli elementi connessi con il rapporto di prestazione d'opera — ivi compresi vitto e servizio;

b) dalle spese di manutenzione ordinaria, di riparazione, di assicurazione e di locazione o di noleggio delle navi, dei contenitori, dei carrelli e degli altri mezzi accessori del trasporto marittimo. Le spese di riclassifica da assumere a base per la determinazione delle sovvenzioni sono da commisurare alla quota annua del previsto costo complessivo del quadriennio di classe delle navi, salvo conguaglio da eseguirsi alla scadenza del periodo di classe, per le navi assegnate ai collegamenti con le isole maggiori e minori, e, nell'ultimo anno di corresponsione della sovvenzione, per le navi adibite alle linee merci da mantenere ed ai servizi passeggeri internazionali;

c) dalle spese per i combustibili, i lubrificanti e l'acqua;

d) dalle spese portuali relative alle navi e da quelle di passaggio canale;

e) da ogni altra spesa diversa da quelle elencate al punto 1) del presente articolo, strettamente attinente all'acquisizione degli introiti;

3) costi di organizzazione, costituiti:

a) dalle spese per il personale a terra;

b) dalle spese di amministrazione relative all'organizzazione diretta, centrale e periferica, ivi comprese imposte e tasse;

4) quote annue relative all'ammortamento degli investimenti calcolate:

a) per le navi di nuova costruzione immesse in servizio posteriormente al 1° gennaio 1975, sulla base di 12 anni quale normale periodo di vita in considerazione della rapida obsolescenza tecnica del mezzo;

b) per le navi acquistate usate, sulla base di una vita residua, da concordare con le società, tenuto conto del normale periodo di vita di cui alla precedente lettera *a*);

c) per le navi già in esercizio alla data del 1° gennaio 1975, sulla base del valore residuo, calcolato con i criteri di cui al secondo comma, lettera *a*) del precedente art. 8 delle presenti norme di attuazione tenuto conto della vita residua alla data medesima con un massimo di 12 anni e, per le navi di cui alla successiva lettera *d*), di 15 anni;

d) per le navi adibite ai servizi di collegamento con le isole maggiori e minori di cui all'art. 8 della legge, sulla base di 15 anni quale normale periodo di vita per le navi di nuova costruzione, nonché, per quelle acquistate usate, sulla base di una vita residua da concordare con le società, tenuto conto del predetto periodo di vita di 15 anni;

e) per i contenitori, i carrelli e gli altri mezzi accessori del trasporto marittimo, nonché per gli altri cespiti patrimoniali, sulla base del disposto dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del conseguente decreto ministeriale di applicazione;

5) oneri finanziari:

a) per gli investimenti, in base al tasso di interesse determinato dalla media ponderata tra i tassi dei mutui agevolati, al netto del contributo statale sugli interessi, e quelli del mercato a breve, non superiori questi ultimi alla misura *pro tempore* dei tassi *prime rate* stabiliti dal cartello interbancario;

b) per ritardati pagamenti delle sovvenzioni di esercizio previste dalla legge, sulla base del tasso di mercato a breve nella misura *pro tempore* non superiore a quella di cui al punto *a*).

Nelle singole convenzioni sono stabiliti i termini di decorrenza degli oneri finanziari di cui sopra sia per i servizi passeggeri che per le linee merci da mantenere.

L'ammontare degli oneri finanziari di cui al n. 5) da accertare da parte dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali, non può comunque essere superiore a quello sostenuto annualmente dalle singole società per i relativi servizi, quale risulta esposto nei propri bilanci, approvati a norma di legge, tenuto conto di ogni eventuale mezzo di autofinanziamento derivante dalla gestione aziendale ivi compreso il fondo quiescenza del personale.

Art. 10.

Deficienze dei servizi ed inadempienze delle società

Nello svolgimento dei servizi durante il periodo di validità delle convenzioni previste dalla legge, costituiscono, salvo che non ricorra la causa di forza maggiore, casi di grave deficienza:

l'abbandono della navigazione;

la sospensione della navigazione;

l'interruzione di una o più linee;

il continuo e grave decadimento del servizio svolto in contrasto con le finalità della convenzione.

Per gravi inadempienze, durante il predetto periodo, si intendono:

la variazione del capitale sociale che determini il venir meno delle condizioni previste dal primo comma del precedente art. 2;

la mancata attuazione di quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 2;

il rifiuto di ottemperare alle disposizioni del Ministero della marina mercantile di effettuare viaggi per esigenze di pubblico interesse, secondo quanto indicato nel successivo art. 33;

il compimento, senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile, dei seguenti atti:

a) la vendita delle navi assegnate ai servizi;

b) l'iscrizione di ipoteche sulle navi medesime;

c) l'esercizio delle linee con navi non riconosciute idonee allo svolgimento del servizio oggetto della convenzione;

ogni altro motivo che il Ministero della marina mercantile ritenga di particolare gravità, specialmente per quanto attiene ai servizi di cui all'art. 8 della legge.

Le misure delle penalità concernenti le deficienze o le inadempienze di cui sopra sono stabilite nelle convenzioni senza pregiudizio per l'assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge.

Art. 11.

Occupazione e disciplina del personale dipendente

In relazione ai riflessi sui livelli di occupazione del personale dipendente dalle società di navigazione del gruppo Finmare derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge possono essere attuati appositi corsi per la riqualificazione del personale per la durata e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Possono essere disposte particolari forme di mobilità del personale, che deve essere globalmente considerato, tra le predette società e, pertanto, man mano che si verificano carenze nei quadri delle singole categorie le stesse vanno colmate con personale professionalmente equivalente; possono essere istituite eccezionali posizioni di disponibilità retribuite per il personale di terra e navigante in attesa di riassorbimento nello svolgimento delle attività previste dall'art. 1 della legge.

Con particolari facilitazioni, quali risultano dagli accordi sindacali approvati dal Ministro della marina mercantile, è incoraggiato l'esodo del personale esuberante.

Ai fini della determinazione dell'onere derivato dalle predette facilitazioni si tiene conto delle spese effettivamente e definitivamente sostenute nell'applicazione degli accordi sindacali nonché delle spese accessorie derivanti da eventuali controversie in qualsiasi sede.

Con le convenzioni da stipularsi a sensi dell'art. 17 della legge con le società sopra indicate, si provvede a regolare quanto indicato nei commi precedenti.

Art. 12.

Consistenza del personale e relativo onere

La Finmare, sulla base degli accordi sindacali approvati dal Ministero della marina mercantile, comunica al Ministero stesso, ai fini della stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 17 della legge, la consistenza numerica del personale che si trova nelle situazioni indicate nel precedente articolo, rapportata alle effettive necessità dell'attività da svolgere, la sua ripartizione tra le società di navigazione del proprio gruppo e il prevedibile onere derivante a ciascuna società.

Il ripianamento di detto onere viene regolato con apposite convenzioni a norma dell'art. 17 della legge.

Art. 13.

Approvazione delle convenzioni

Le convenzioni previste dagli articoli 7, 8, 10, 16 e 17 della legge sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

Art. 14.

Approvazione delle convenzioni previste dall'art. 4

Le convenzioni previste dall'art. 4 della legge sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle partecipazioni statali.

Art. 15.

Vigilanza tecnica ed amministrativa

L'espletamento dei compiti di vigilanza di cui al primo comma dell'art. 13 della legge è affidato ai funzionari del Ministero della marina mercantile in servizio presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo ed, eventualmente, a funzionari di altri servizi del Ministero stesso, designati di volta in volta.

A tali funzionari spetta a bordo il trattamento adeguato al grado.

Per l'effettuazione delle ispezioni e dei controlli di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge, i funzionari all'uopo incaricati dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali hanno facoltà di accedere presso tutti gli uffici delle società e di prendere visione di tutti gli atti e della documentazione all'uopo necessari.

Le spese relative all'espletamento dei compiti di cui sopra fanno carico agli appositi fondi da costituire mediante una ritenuta pari al due per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi fatta eccezione di quelle erogate ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge.

Art. 16.

Penalità

La violazione degli obblighi derivanti alle società dalle convenzioni comporta a carico delle società stesse, salvo i casi di seguito specificatamente indicati, penalità variabili, a seconda della gravità della violazione ed a giudizio del Ministero della marina mercantile, da lire 500 mila a lire 25 milioni.

Per i viaggi, il viaggio o parte di viaggio, omessi, interrotti o comunque non effettuati non per cause di forza maggiore o senza autorizzazione del Ministero della marina mercantile, le società incorrono nella perdita della relativa quota di sovvenzione secondo modalità da stabilirsi nella convenzione di cui all'art. 8 della legge; il Ministero della marina mercantile può inoltre imporre nei casi di maggiore gravità o di recidiva penalità in misura non eccedente i limiti di cui al primo comma.

Per i viaggi, il viaggio o parte di viaggio, effettuati senza autorizzazione del Ministero della marina mercantile, in difformità delle periodicità indicate nelle convenzioni non viene riconosciuta la relativa spesa mentre l'eventuale utile viene considerato in sede di determinazione finale della sovvenzione.

Nei casi di inadempienza degli obblighi previsti dalle convenzioni, ritenuti dal Ministero della marina mercantile di particolare gravità, può essere sospeso il pagamento delle rate di sovvenzione, per tutta la durata dell'inadempienza stessa, senza che ciò comporti il riconoscimento dei relativi oneri finanziari.

Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dal Ministero della marina mercantile sentite le giustificazioni delle società.

L'applicazione delle sanzioni non esonera le società dalle eventuali responsabilità verso terzi.

L'ammontare delle penalità è prelevato dalle sovvenzioni o, in via sussidiaria, dalle cauzioni.

In sede di determinazione finale delle sovvenzioni le somme trattenute per penalità non vengono riconosciute ai fini del ripianamento degli oneri di gestione delle linee.

Capo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

Art. 17.

Piani delle navi e contratti

I piani generali delle navi di nuova costruzione, quelli delle navi eventualmente da acquistare nonché quelli relativi a grandi lavori di trasformazione e di ammodernamento debbono essere presentati, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile. Le società sono obbligate a fornire tutti quegli altri elementi, anche di natura tecnica, che il predetto Ministero ritenga di chiedere relativamente alle navi ed ai lavori in questione.

Gli schemi dei contratti di costruzione e di acquisto, nonché di quelli relativi a grandi lavori di trasformazione e di ammodernamento debbono essere presentati, per l'approvazione, anche ai fini della congruità dei costi, al Ministero della marina mercantile e copia dei contratti stipulati deve essere trasmessa al Ministero stesso entro un mese dalla data di stipulazione.

Art. 18.

Navi da assegnare alle linee

Le società hanno l'obbligo di assegnare alle linee le navi indicate per ciascuna linea nelle convenzioni.

Le società stesse non possono, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile:

a) immettere alcuna nave in servizio;

b) distogliere dalle linee le navi alle linee stesse assegnate.

Le navi assegnate alle linee devono essere di proprietà delle società o, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, prese in locazione o in noleggio dalle società stesse; devono essere iscritte alla più alta classe del registro italiano navale e mantenere tale classificazione per tutta la durata delle convenzioni.

Le società possono essere autorizzate a sostituire definitivamente o temporaneamente le navi assegnate alle linee con altre, anche eventualmente acquistate o prese in noleggio o locazione. Le sostituzioni definitive sono autorizzate con le stesse forme previste per la stipula delle convenzioni e con l'intervento delle stesse amministrazioni. Le sostituzioni temporanee sono autorizzate dal Ministero della marina mercantile in caso di forza maggiore e di urgenza: negli altri casi l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile alla sostituzione temporanea è subordinata alla mancanza di aumento di spesa.

I contratti di locazione o di noleggio debbono essere sottoposti al preventivo esame da parte del Ministero della marina mercantile anche ai fini della determinazione della congruità dei relativi compensi.

Le navi che raggiungono l'età di 18 anni devono essere sostituite, salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 19.

Idoneità delle navi e prove in mare

Le navi, sia di nuova costruzione, sia acquistate, sia prese a noleggio o in locazione, debbono essere riconosciute dal Ministero della marina mercantile idonee al servizio della linea o delle linee alle quali la società dichiari di volerle destinare.

Una commissione nominata dal Ministero della marina mercantile composta da funzionari dello stesso Ministero sottopone la nave ad una visita generale ed alle prove in mare di cui ai successivi articoli allo scopo di accertare la rispondenza ai piani generali e successive modifiche, ai contratti di cui allo art. 17 ed eventuali successive modifiche, nonchè ai requisiti indicati dal Ministero della marina mercantile ed alle condizioni e prescrizioni eventualmente stabilite dal Ministero medesimo.

La commissione può essere affiancata da un tecnico del R.I.Na.; un dipendente del Ministero della marina mercantile esercita le funzioni di segretario.

Alla visita e alle prove medesime dovranno essere sottoposte anche le navi che abbiano subito grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento, prima che riprendano il servizio. Peraltro il Ministero della marina mercantile può non richiedere le prove in mare nel caso in cui i grandi lavori di cui sopra non abbiano interessato la carena o l'apparato motore.

Dette prove possono essere sostituite, a giudizio della commissione, con accertamenti di velocità nel corso di viaggi di linea.

Art. 20.

Prove in mare per le navi prese in noleggio o in locazione

Le prove in mare per le navi prese in noleggio o in locazione sono effettuate con modalità analoghe a quelle stabilite nel successivo art. 21 ma per la durata limitata a quattro ore consecutive di navigazione delle quali un'ora, o comunque il tempo necessario per percorrere un numero pari di volte nei

due sensi la base misurata prescelta, alla massima velocità e tre ore alla velocità ridotta del 2% da considerarsi come quella normale di esercizio.

Tuttavia, qualora la locazione od il noleggio non sia superiore a tre mesi ovvero si tratti di navi di caratteristiche identiche a quelle di altre unità già sottoposte alle prove previste dal presente regolamento, il Ministero della marina mercantile, a proprio giudizio, può esentare dette navi dalle prove in mare.

All'atto della visita le società debbono consegnare alla commissione tutta la documentazione, preventivamente indicata dal Ministero della marina mercantile, anche per quanto concerne i casi di cui al precedente art. 19.

Art. 21.

Modalità di esecuzione delle prove in mare

La commissione di cui all'art. 19 provvede a:

1) accertare che la nave possa per un massimo di nove ore consecutive sviluppare una velocità media superiore del dieci per cento a quella normale di esercizio;

2) accertare il consumo di combustibile durante un massimo di tre ore consecutive alla velocità normale di esercizio;

3) eseguire accertamenti, eventualmente ritenuti opportuni, sul funzionamento di qualche macchinario ausiliario;

4) fare accertamenti circa le vibrazioni e la presenza di fumo dovuta ad imperfetta combustione.

Ad uno dei periodi di navigazione di cui ai punti 1) e 2) deve essere fatto seguire immediatamente l'altro, salvo il tempo necessario per il passaggio da una velocità all'altra durante il quale la velocità della nave non deve essere inferiore a quella normale di esercizio.

Nella effettuazione delle prove di cui ai punti 1) e 2) sopraindicati è tollerata un'unica eventuale interruzione non superiore a mezza ora nella continuità della velocità.

Per la determinazione della velocità la nave percorrerà nei due sensi e per un numero pari di volte indicato dalla commissione una base scelta fra quelle misurate dall'Istituto idrografico della Marina.

La commissione può avvalersi di altro accorgimento tecnicamente idoneo.

Le prove sono effettuate al dislocamento non inferiore a quello corrispondente alla metà della portata lorda.

Per portata lorda si intende la differenza fra il dislocamento della nave a pieno carico all'immersione massima consentita dal bordo libero estivo e il dislocamento della nave stessa completamente scarica ma con eventuale zavorra fissa, con corredi armatore, con liquidi in circolazione e con l'equipaggio ma senza viveri.

Per le navi miste e da carico qualora il dislocamento prescritto non sia ottenibile senza ricorso a carico solido, il Ministero della marina mercantile può concedere di effettuare le prove a dislocamento inferiore a quello corrispondente alla metà della portata lorda, comunque non inferiore al 35% della portata lorda medesima.

Le società devono a tale scopo inoltrare al Ministero della marina mercantile domanda di deroga alle norme prescritte precisando le condizioni relative al dislocamento ed all'assetto realizzabili alle prove e allegando gli elementi determinati dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale) circa la correzione da apportare alle velocità misurate alle prove per ottenere la velocità da assumere come corrispondente al dislocamento pertinente alla metà della portata lorda.

Per quanto concerne gli aliscafi ed altri mezzi speciali, le relative prove sono effettuate secondo le modalità che di volta in volta vengono stabilite d'intesa con il R.I.Na.

Art. 22.

Verbali delle visite e prove

Della visita e delle prove contemplate negli articoli precedenti viene redatto verbale.

Il verbale delle prove in mare di cui al precedente articolo è firmato oltre che dai membri della commissione ministeriale anche da un rappresentante della società.

In ogni verbale viene indicata la linea o le linee alle quali la commissione ritiene che la nave possa essere assegnata.

Qualora dalla visita e dalle prove risulti che la nave non soddisfi alle condizioni ed ai requisiti prescritti, la società deve eseguire i lavori necessari per eliminare le deficienze riscontrate.

Nel caso di navi di nuova costruzione, qualora le deficienze riscontrate rispetto alle caratteristiche prescritte e risultanti dai contratti di costruzione di cui all'art. 17, tenendo conto delle tolleranze ivi ammesse per gli elementi determinativi delle caratteristiche stesse, non siano eliminabili, si fa luogo, semprechè il Ministero della marina mercantile non ritenga di negare la immissione o il mantenimento in servizio della nave, alla revisione della convenzione eventualmente già stipulata per lo impiego della nave stessa, tenuto anche presente il nuovo valore di detta nave da concordare fra il Ministero della marina mercantile e la società.

Art. 23.

Deroghe

Il Ministero della marina mercantile, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 20, può autorizzare che la visita generale e le prove in mare indicate negli articoli precedenti siano eseguite posteriormente all'immissione in linea e, qualora si tratti di navi che abbiano subito grandi lavori di trasformazione e di ammodernamento, posteriormente alla ripresa del servizio delle navi.

Art. 24.

Controlli

Il Ministero della marina mercantile, indipendentemente dalla visita generale e dalle prove in mare di cui agli articoli precedenti, può in qualsiasi momento sottoporre le navi assegnate alle linee a controllo, in navigazione, della velocità normale di esercizio ed a visita al fine di accertare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte.

Art. 25.

Limiti delle approvazioni, riconoscimenti e autorizzazioni

Le approvazioni, i riconoscimenti e le autorizzazioni date ai sensi degli articoli precedenti dal Ministero della marina mercantile per quanto riguarda le navi non sono sostitutivi o limitativi dei poteri e delle facoltà spettanti, a norma delle disposizioni vigenti, ad altri enti o ad uffici, sia centrali, sia periferici, del Ministero.

Capo III

SERVIZI STRALCIO PASSEGGERI

Art. 26.

Programma servizi e sovvenzioni

Per la gestione stralcio dei servizi passeggeri le società del gruppo Finmare sottopongono al Ministero della marina mercantile, per la preventiva approvazione, il programma dei servizi passeggeri da eseguire.

La sovvenzione annuale per la gestione stralcio dei servizi passeggeri è determinata in via preventiva sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.

Le sovvenzioni annuali corrisposte per la gestione stralcio sono soggette a revisione alla fine di ciascun anno allo scopo di conseguire l'equilibrio economico nella gestione dei servizi; al termine del triennio di esercizio viene effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali la rilevazione di eventuali sopravvenienze.

La determinazione delle sovvenzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge viene effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

Capo IV

TRASPORTO MERCI DI LINEA

Art. 27.

Navi nuove, noleggiate o locate da assegnare alle linee

Le navi di nuova costruzione o prese a noleggio o in locazione da assegnare alle linee e ai servizi oggetto di convenzione e di cui all'art. 4 della legge debbono essere riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile secondo le modalità stabilite negli articoli da 17 a 23 del presente regolamento.

Art. 28.

Nuovi servizi

Costituiscono nuovi servizi, a sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge:

a) il trasporto di merci sulle linee attivate successivamente all'entrata in vigore della legge;

b) il trasporto di merci sulle linee già in esercizio quando le navi esistenti vengono sostituite con navi specializzate (portacontenitori, traghetti, polivalenti, ecc.).

Art. 29.

Assegnazioni navi traghetto alle linee

Alle linee destinate al trasporto delle merci, di cui all'art. 4 della legge, possono essere assegnate navi miste del tipo traghetto idonee ad assicurare gestioni economicamente valide.

Nei casi suddetti, il contributo annuo di avviamento è limitato alla quota di ammortamento e interessi dell'investimento afferenti il solo trasporto delle merci.

Art. 30.

Relazione economico-finanziaria delle linee

Entro il mese di febbraio di ogni anno le società sono tenute a far pervenire al Ministero della marina mercantile una relazione economico-finanziaria delle singole linee al fine di valutare se il mantenimento in esercizio della linea risponda o meno a specifiche esigenze dell'economia nazionale e se sussista la momentanea impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione.

Le relazioni sono comunicate al Ministero del tesoro anche ai fini della iscrizione nel bilancio dello Stato per l'anno successivo dei necessari stanziamenti finanziari.

Art. 31.

Convenzioni

Il mantenimento, lo svolgimento e la struttura delle linee e dei servizi sono determinati a mezzo di apposite convenzioni da approvare dal Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica.

Art. 32.

Ammortamento

La quota annuale di ammortamento dell'investimento relativo alle navi destinate ai servizi di cui all'art. 4, lettera *a*), della legge e di cui al precedente art. 28 viene determinata sulla base di un dodicesimo del costo nave.

La quota di ammortamento dell'investimento relativa alle attrezzature tecnicamente necessarie è determinata di intesa con le società e comunque in misura non superiore alle aliquote annue fiscalmente ammesse.

Gli interessi sull'investimento sono determinati a sensi del precedente art. 9, n. 5, lettera *a*).

Art. 33.

Viaggi straordinari

Allo scopo di soddisfare straordinarie esigenze di pubblico interesse o per motivi di traffico il Ministero della marina mercantile può, rispettivamente, disporre o autorizzare l'effettuazione di viaggi straordinari sulle linee da mantenere avvalendosi delle navi assegnate alle linee stesse.

Del risultato economico dei viaggi disposti è tenuto conto in sede di liquidazione della sovvenzione.

Per i viaggi autorizzati viene trattenuta in sede di liquidazione del saldo annuale di sovvenzione soltanto una quota delle spese generali e di organizzazione previste in convenzione.

Per i viaggi effettuati sulle linee da mantenere, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, con navi non assegnate alle linee, viene tenuto conto soltanto delle quote di spese generali e di organizzazione, con un limite massimo che non superi il risultato economico positivo di ogni singolo viaggio.

Capo V

SERVIZI DOVUTI

Art. 34.

Variazioni itinerari, periodicità, velocità

Le variazioni di itinerari, di periodicità e di velocità normale di esercizio indicati nelle convenzioni possono essere autorizzate per esigenze di pubblico interesse o, con il consenso delle società, per esigenze di traffico.

Le variazioni definitive sono autorizzate con le stesse forme previste per la stipula delle convenzioni e con l'intervento delle stesse amministrazioni. Le variazioni temporanee sono autorizzate dal Ministero della marina mercantile in caso di forza maggiore e di urgenza: negli altri casi l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile alla variazione è subordinata alla mancanza di aumento di spesa.

Per le linee che nella convenzione sono qualificate da carico è in facoltà della società, salvo contraria disposizione del Ministero della marina mercantile da impartirsi caso per caso, di invertire gli ordini degli scali, di fare scalo in altri porti oltre quelli indicati nella convenzione medesima e di omettere uno o più scali, a condizione che non sia pregiudicata la periodicità e la regolarità della linea.

Art. 35.

Revisione della sovvenzione

Le sovvenzioni attribuite alle società sono soggette a revisione da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di assicurare l'equilibrio economico delle linee del precedente esercizio.

Fino a quando non viene perfezionato il provvedimento per la determinazione della nuova sovvenzione sono corrisposte alle società rate mensili sulla base della sovvenzione revisionata relativa all'anno precedente.

A tal fine, le società sono tenute a comunicare, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero della marina mercantile le variazioni verificatesi nelle singole componenti economiche della gestione e l'ammontare della nuova sovvenzione spettante.

Una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali accerta le variazioni intervenute ai fini dell'emanazione di apposito decreto interministeriale di revisione della sovvenzione.

Art. 36.

Navi ammortizzate

Nei casi in cui, nel corso della convenzione, si verifichi il completamento dell'ammortamento delle navi, sulle sovvenzioni dovute alle società viene effettuata una riduzione corrispondente alla rata annuale o *pro rata* di ammortamento e di oneri finanziari.

Art. 37.

Orari

I giorni e, limitatamente alle linee che si svolgono esclusivamente fra scali nazionali, le ore di arrivo e di partenza previsti negli itinerari riportati nelle convenzioni vengono stabiliti dalle società, previa approvazione del Ministero della marina mercantile.

Le ore di arrivo e di partenza debbono riferirsi rispettivamente al momento in cui le navi accostano alla banchina pronte all'imbarco ed allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci, ed al momento in cui se ne discostano. Nelle località in cui le operazioni non possono compiersi a banchina si ha riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle, ovvero al momento in cui lascia l'ancoraggio.

Art. 38.

Accordi di traffico e tariffe

Gli accordi già in essere con altri armatori e quelli stipulati o prorogati posteriormente alla data di sottoscrizione delle convenzioni e riguardanti sia il traffico merci e passeggeri sia le relative tariffe vengono comunicati dalle società al Ministero della marina mercantile.

Ove, a giudizio del Ministero della marina mercantile, tali accordi contengano elementi pregiudizievoli per l'economia nazionale o per l'interesse pubblico o contrari ad accordi od impegni internazionali, le società hanno l'obbligo di uniformarsi alle direttive che saranno impartite dal predetto Ministero.

Le tariffe di massima e le successive variazioni per il trasporto dei passeggeri, degli automezzi e delle merci fra scali nazionali devono essere comunicate, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile.

Non sono compresi nelle tariffe da approvare i compensi per somministrazione vitto e, in genere, per tutte quelle particolari prestazioni che attengono al trasporto delle persone effettuato con normali viaggi di linea.

Art. 39.
Facilitazioni di viaggio

Ai cittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che viaggiano per prendere parte a consultazioni elettorali, ai mutilati ed invalidi di guerra o del lavoro, ai militari di truppa, ai ciechi e rispettivi accompagnatori, a comitive, a partecipanti a congressi, fiere, esposizioni, raduni ed altre simili manifestazioni, nonchè ai dipendenti del Ministero della marina mercantile e delle altre amministrazioni dello Stato e loro familiari sono accordate facilitazioni di viaggio uguali a quelle concesse dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sulle linee svolgentisi esclusivamente fra scali nazionali hanno diritto al viaggio gratuito, in prima classe, i senatori ed i deputati del Parlamento in carica.

Ai componenti le famiglie dei membri del Parlamento nazionale vengono concesse facilitazioni uguali a quelle accordate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 40.
Viaggi straordinari

Allo scopo di soddisfare straordinarie esigenze di pubblico interesse o per motivi di traffico il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, può, rispettivamente, disporre o autorizzare l'effettuazione di viaggi straordinari avvalendosi delle navi assegnate alle linee o appositamente noleggiate.

Il risultato economico dei suddetti viaggi viene considerato in sede di revisione della sovvenzione ai sensi del precedente art. 35.

Art. 41.
Servizi cumulativi

Le società hanno l'obbligo di attuare, su richiesta del Ministero della marina mercantile e previ accordi con l'amministrazione ferroviaria, servizi cumulativi ferroviario/marittimi per il trasporto dei passeggeri e relativo bagaglio e delle merci fra il continente, la Sicilia, la Sardegna e le isole minori, possibilmente mediante unico contratto di trasporto.

Detto obbligo è limitato al solo trasporto marittimo.

Lo schema di convenzione da stipulare con l'amministrazione ferroviaria per l'attuazione dei servizi cumulativi di cui al primo comma deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Le convenzioni per il trasporto cumulativo ferroviario/marittimo in atto alla data della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 8 della legge debbono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro un mese dalla sottoscrizione stessa e la proroga, anche se tacita, di tali convenzioni non può avvenire senza l'autorizzazione del Ministero medesimo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **502.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Fano.

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano 7 marzo 1974, integrato con due dichiarazioni 27 ottobre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Fano (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1979
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **503.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di Maria SS. della Catena e della Beata Maria Vergine Immacolata, in San Filippo del Mela.

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina e prelato ordinario di S. Lucia del Mela 28 settembre 1977, relativo alla separazione della parrocchia di Maria SS. della Catena in frazione Archi del comune di San Filippo del Mela (Messina), dalla parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in frazione Olivarella dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1979
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **504.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria Assunta nella cattedrale di Piacenza dal ven. capitolo cattedrale.

N. 504. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piacenza 5 febbraio 1977, integrato con due dichiarazioni 9 maggio 1978, relativo alla separazione della parrocchia di S. Maria Assunta nella cattedrale di Piacenza dal ven. capitolo cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1979
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bramaterra » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Bramaterra » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Bramaterra » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1978, n. 165;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Bramaterra » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1979.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1979, con la denominazione di origine controllata « Bramaterra » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Bramaterra ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dello unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Bramaterra », in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino « riserva » in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai commi precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito dei controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino « riserva » invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata » la relativa autorizzazione, con gli estremi della loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Bramaterra » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto

di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1979

PERTINI

MARCORA — NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1979
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 148

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « BRAMATERRA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bramaterra » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bramaterra » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Nebbiolo (localmente detto Spanna) dal 50 al 70%;

Croatina dal 20 al 30%;

Bonarda e Vespolina congiuntamente o singolarmente dal 10 al 20%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve del vino « Bramaterra » comprende i terreni comunali di Massarano, Brusnengo, Curino Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo situati nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bramaterra » debbono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative tradizionali.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti di giacitura collinare con esposizione che consenta un lungo soleggiamento in ambiente adatto ed i cui terreni abbiano composizione fisico chimica idonea.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche peculiarmente migliori dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del « Bramaterra » non deve essere superiore a q.li 75 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite la resa dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione, devono essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino « Bramaterra » deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di due anni, di cui almeno diciotto mesi in botti di legno.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Bramaterra » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato con riflessi aranciati, che si attenua con il tempo;

odore: profumo caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento;

sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, fine di buon nerbo ed armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Bramaterra », qualora sia sottoposto ad un periodo d'invecchiamento non inferiore a tre anni di cui due in botti, può portare in etichetta la menzione « riserva ».

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Bramaterra », ai fini dell'immissione al consumo, devono essere di tradizionale forma bordolese di vetro scuro e di capacità corrispondenti ai volumi nominali ammessi a titolo definitivo della C.E.E. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Bramaterra » deve figurare l'indicazione veritiera dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione « Bramaterra » è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quella prevista all'art. 7, ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra-fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni gografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Bramaterra », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8461)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979.

Determinazione della indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici;

Ritenuto che si debba procedere alla determinazione dell'indennità di carica dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Considerato che nella dizione « indennità di carica » deve ritenersi compreso sia il compenso annuo, sia il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'Istituto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del commercio con lo estero d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

A datare dal rispettivo decreto di nomina, l'indennità di carica spettante ai componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero è determinata come segue:

compenso annuo lordo: lire novecentomila;

importo unitario lordo del gettone di presenza spettante per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo: lire ventimila.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1979
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 154

(8846)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1979, relativo alla composizione delle commissioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la lettera del 25 settembre 1979, con la quale il coadiutore Leoni Patrizia chiede di essere sostituita nell'incarico di componente della commissione elettorale centrale;

Ritenuta la necessità di provvedere a detta sostituzione;

Vista la terna proposta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 dicembre 1978;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto la signora Berni Sabatini Elvira, coadiutore principale, è nominata componente della commissione elettorale centrale, di cui alle premesse, in sostituzione della sig.na Leoni Patrizia, coadiutore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(8899)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Trecate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Trecate (Novara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 agosto 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Trecate (Novara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8905)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1979.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1978, n. 818, concernete il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1979 di costituzione del consiglio di amministrazione dell'I.C.E. per il quatriennio 1979-83;

Vista la nota n. 0979 del 13 settembre 1979, con la quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato, quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'I.C.E., il dott. Sergio Castellari, consigliere ministeriale aggiunto, in sostituzione del dott. Mario Schiavone;

Decreta:

Il dott. Sergio Castellari entra a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Mario Schiavone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1979

Il Ministro: STAMMATI

(8868)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977, 9 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 12 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 9 ottobre 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978, 8 gennaio 1979, 27 marzo 1979 e 18 giugno 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8904)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zucchet, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Zucchet di Roma;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zucchet di Roma, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è individuato nei comuni di Roma, Anzio, Colleferro e Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8908)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La metalli industriali, stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta La metalli industriali, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia);

Visti i decreti ministeriali 30 novembre 1978 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1978 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La metalli industriali, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8920)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex, in Bitti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro);

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro), è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8909)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale a Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978, 4 ottobre 1978, 6 ottobre 1978, 15 marzo 1979 e 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 14 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8924)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla società Ib-Mei, in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 febbraio 1978 e 14 aprile 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Ib-Mei di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 23 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1978, 6 luglio 1978, 31 ottobre 1978, 7 febbraio 1979 e 31 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8902)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1977;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1978, 5 settembre 1978, 4 novembre 1978, 5 febbraio 1979 e 31 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8907)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1979 e 10 luglio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8906)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Crescentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Crescentino (Vercelli) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Crescentino (Vercelli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8901)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978, 31 luglio 1978, 29 settembre 1978, 14 novembre 1978, 27 febbraio 1979 e 4 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 28 luglio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8903)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1979.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 15346 del 7 agosto 1979, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di sei punti a decorrere dal 1° agosto 1979;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 25 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1979, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

portieri . . . . L. 228,60
addetti alle pulizie . . . . » 214,50

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania - esclusa Napoli - Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo):

portieri . . . . L. 196,50
addetti alle pulizie . . . . » 184,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8861)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale n. 11/92 in data 31 marzo 1978, con il quale è stata, tra l'altro, costituita la commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per dette elezioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 11/536 in data 18 ottobre 1978, con il quale il tecnico capo Laghi Angelo è stato nominato membro della commissione elettorale centrale in sostituzione del segretario capo Massoni Vezio, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale n. 11/101-*bis* del 9 febbraio 1979, con il quale l'addetto capo Bosio Carlo è stato nominato membro della commissione elettorale centrale in sostituzione del tecnico capo Laghi Angelo, in particolari condizioni di salute;

Considerato che anche l'addetto capo Bosio Carlo ha presentato istanza di dimissioni da tale incarico per motivi di salute debitamente accertata;

Considerata, quindi, l'opportunità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Considerato che sono già stati utilizzati tutti i nominativi della terna proposta dal consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile nella seduta del 23 dicembre 1977;

Vista la nuova terna proposta dallo stesso consiglio di amministrazione nella seduta del 10 luglio 1979;

Decreta:

Articolo unico

Il tecnico principale Fiorelli Eleuterio è nominato membro della commissione elettorale centrale in sostituzione dell'addetto capo Bosio Carlo.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: PRETI

(8968)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1979.

Sostituzione di presidenti e di componenti di alcune commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto presidenziale di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate, le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1979. con il quale si è provveduto ad operare sostituzioni fra i componenti di alcune delle citate commissioni;

Considerato che il dott. ing. Stelio Servadei, presidente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di servizio;

Considerato che il dott. Francesco Furnari, presidente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Umbria, è stato trasferito dall'intendenza di finanza di Perugia a quella di Campobasso, con funzioni di reggente;

Considerato che il dott. Augusto Fagiolo, presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute;

Considerato che il dott. Mario Biondelli, presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Molise, è stato collocato a riposo dal 1° luglio 1979;

Considerato che il dott. Giuseppe Casali, componente della commissione elettorale circoscrizionale della Campania, è stato trasferito dall'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Napoli all'ufficio IVA di Mantova;

Ritenuta l'opportunità di sostituire i predetti impiegati nelle commissioni di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il dott. Spagnuolo Francesco, primo dirigente degli uffici delle tasse e imposte indirette sugli affari è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dottor ing. Stelio Servadei.

Il dott. ing. Focacci Pietro, dirigente superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Umbria, in sostituzione del dott. Francesco Furnari.

Il dott. Giuseppe Gambardella, primo dirigente dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, in sostituzione del dott. Augusto Fagiolo.

Il dott. Marciano Mario, primo dirigente delle imposte dirette, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Molise, in sostituzione del dott. Mario Biondelli.

Il dott. Albano Aldo, chimico capo ad esaurimento dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Campania, in sostituzione del dott. Giuseppe Casali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 8 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(9033)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale delle Marche per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio d'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 1157 del 28 settembre 1979, con la quale il presidente della corte di appello delle Marche comunica che la signora Paoletti Patrizia ha chiesto di essere sostituita per motivi di salute;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1979, col quale Paoletti Patrizia era stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte di appello di Ancona;

Poichè è necessario procedere alla sostituzione del componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Bregoli Adele Giuliana, coadiutore nella procura generale di Ancona, è nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale delle Marche, in sostituzione di Paoletti Patrizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

(8942)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nella «XIII Mostra nazionale del mobile», in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Mostra nazionale del mobile », che avrà luogo a Firenze dal 27 ottobre al 4 novembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(8966)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « Tecnica '79 - XXIX Salone internazionale della tecnica », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Tecnica '79 - XXIX Salone internazionale della tecnica », che avrà luogo a Torino dal 27 ottobre al 4 novembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(8965)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Mostra nazionale dei mangimi, delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame, delle attrezzature e strutture per stalla », in Piacenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra nazionale dei mangimi, delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame, delle attrezzature e strutture per stalla », che avrà luogo a Piacenza dal 26 al 28 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(8964)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e titoli equiparati.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1977;

Visto il telegramma dell'Istituto centrale di statistica in data 22 settembre 1979 dal quale si desume che nel biennio luglio 1977-luglio 1979 l'indice del costo della vita ha subito una maggiorazione del 28,9%;

Viste le istanze del Consiglio nazionale del notariato, del libero Sindacato nazionale ufficiali giudiziari, del Sindacato nazionale unitario aiutanti ufficiali giudiziari e dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali, con le quali si chiede che il Ministro di grazia e giustizia disponga la variazione dei proventi anzidetti;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e della indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma primo, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 27 settembre 1977, vengono adeguati agli indici del costo della vita per il biennio luglio 1977-luglio 1979, secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto: minimo L. 900, massimo lire 20.300;

2) indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri L. 800;
b) fino a 5 chilometri L. 1.000;
c) fino a 10 chilometri L. 1.800;
d) fino a 15 chilometri L. 2.600;
e) fino a 20 chilometri L. 3.200.

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista dalla lettera *e*) è aumentata di L. 800.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

(9031)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni

Decreta:

Per il mese di ottobre 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1979 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1979
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 33

(9047)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di ottobre 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1979
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 32

(9048)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 12 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,20	829,20	829,10	829,20	829,25	829,20	829,30	829,20	829,20	—
Dollaro canadese	705,50	705,50	707,25	705,50	705,60	705,45	705,40	705,50	705,50	—
Marco germanico	462,10	462,10	462,60	462,10	462 —	462,05	462,40	462,10	462,10	—
Fiorino olandese	417,53	417,53	418,14	417,53	417,30	417,50	417,30	417,53	417,53	—
Franco belga	28,67	28,67	28,5905	28,67	28,60	28,65	28,66	28,67	28,67	—
Franco francese	197 —	197 —	196,82	197 —	196,80	197,25	197,05	197 —	197 —	—
Lira sterlina	1788,95	1788,95	1792 —	1788,95	1787,40	1788,90	1789,95	1788,95	1788,95	—
Lira irlandese	1722,50	1722,50	1722 —	1722,50	1721 —	—	1721 —	1722,50	1722,50	—
Corona danese	158,45	158,45	158,60	158,45	158,25	158,55	158,50	158,45	158,45	—
Corona norvegese	166,86	166,86	166,80	166,86	166,95	166,85	166,83	166,86	166,86	—
Corona svedese	197,07	197,07	196,75	197,07	196,60	197,05	196,90	197,07	197,07	—
Franco svizzero	509,92	509,92	510,50	509,92	510 —	509,90	509,96	509,92	509,92	—
Scellino austriaco	64,18	64,18	64,25	64,18	64,20	64,25	64,24	64,18	64,18	—
Escudo portoghese	16,75	16,75	16,75	16,75	16,65	16,70	16,69	16,75	16,75	—
Peseta spagnola	12,558	12,558	12,55	12,558	12,55	12,53	12,565	12,558	12,558	—
Yen giapponese	3,659	3,659	3,65	3,659	3,65	3,50	3,651	3,659	3,659	—

Media dei titoli del 12 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,575
» 5,50 % » » 1968-83	84,950
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,675
» 10 % » » 1977-92	87,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,100
» » » » 1- 3-1978/80	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,050
» » » » 1- 8-1978/80	100 —
» » » » 1-10-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,175
» » » 10 % 1- 1-1981	97 —
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,125
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,425
» » » 12 % 1- 4-1982	97,875
» » » 12 % 1-10-1983	96,600
» » » 12 % 1- 1-1984	96,600
» » » 12 % 1- 4-1984	96 —
» » » 12 % 1-10-1987	95,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	829,25
Dollaro canadese	705,45
Marco germanico	462,25
Fiorino olandese	417,415
Franco belga	28,665
Franco francese	197,025
Lira sterlina	1789,45
Lira irlandese	1721,75
Corona danese	158,475
Corona norvegese	166,845
Corona svedese	196,985
Franco svizzero	509,94
Scellino austriaco	64,21
Escudo portoghese	16,72
Peseta spagnola	12,561
Yen giapponese	3,652

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a novanta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva

Le prove scritte del concorso a novanta posti di coadiutore in prova, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1978, n. 4396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, avranno luogo a Roma, presso il palazzo dello sport (Eur), con inizio alle ore 8 del giorno 13 novembre 1979.

La prima prova verterà su un tema di attualità.

I candidati ammessi al concorso verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo di lettera raccomandata. Essi dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 7 del bando di concorso.

(8975)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, a sedici posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a 16 (sedici) posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 potranno partecipare:

a) gli impiegati della carriera direttiva dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con qualifica non inferiore a capo servizio;

b) gli impiegati del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine fa fede il timbro a data apposto dal Ministero. Qualora la domanda venisse spedita a mezzo raccomandata a.r., fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate al Ministero o ad un ufficio postale dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in duplice copia, dei titoli e delle eventuali pubblicazioni che si presentano.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso e valutati a tale data.

Non è ammesso far riferimento a titoli e pubblicazioni presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione.

I titoli e le pubblicazioni, con il relativo elenco in duplice copia, dovranno pervenire entro sessanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome, il nome, il domicilio ed il preciso indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni;

b) la data ed il luogo di nascita.

Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente generale o del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Le domande debbono essere corredate dello stato di servizio civile e dei rapporti informativi relativi agli ultimi cinque anni precedenti a quello del presente bando di concorso.

Su richiesta del Ministero saranno presentati i fascicoli personali dei candidati.

Inoltre, alla domanda stessa vanno allegati:

a) (per i candidati funzionari delle camere di commercio): un certificato, in carta legale, rilasciato dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attestante la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;

b) tutti i titoli che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura, della sua preparazione professionale e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira. Non verranno valutati gli incarichi allorquando siano in relazione diretta con le funzioni svolte in ufficio.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari e, se presentate a parte, sull'involucro dovranno venire riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Si accettano soltanto i lavori pubblicati. Non formeranno oggetto di valutazione:

1) le pubblicazioni effettuate in collaborazione allorquando non risulti dalla pubblicazione medesima la parte di cui è autore il candidato;

2) gli articoli pubblicati dalla stampa quotidiana.

Le pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda o, comunque, pervenire entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, di cui all'art. 4 del presente decreto.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno delle pubblicazioni.

I titoli di cui al precedente punto *b*) da allegare alla domanda o, comunque, da far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 4 del presente decreto, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e non potranno essere rettificati.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli prodotti dai candidati, da una commissione di cinque membri, nominata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di consigliere di Stato o corrispondente;

da un docente universitario di materie economico-finanziarie;

da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice determinerà preliminarmente i criteri di massima e relativi coefficienti ai fini della formazione della graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

A parità di merito saranno applicate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Alla destinazione dei vincitori alle sedi vacanti provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il parere delle camere di commercio interessate.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina a dirigente superiore saranno corrisposti il trattamento economico relativo e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di trasferimento per raggiungere la destinazione loro assegnata.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1979
Registro n. 8 Industria, foglio n. 159

(8880)

Concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio richiesto: certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo, 81, 20133 Milano, telefono 299890.

(8879)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a due posti di esperto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, relativo all'approvazione dei ruoli organici dell'ex Commissariato generale della pesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di approvazione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 17, concernente i programmi di esame dei concorsi per l'immissione nei ruoli del Ministero;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a due posti di esperto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di esperto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche, o in scienze naturali, o in chimica;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) a 55 anni, purchè siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quelli dei due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, un colloquio e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, *nel giorno* 16 *gennaio* 1980, *alle ore* 8,30 *in Roma, via Torino n.* 45.

Saranno ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano superato il colloquio.

Il colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio e alla prova pratica sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendono far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati della prova pratica di cui al precedente art. 5, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli appartenenti alle categorie contemplate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, qualora intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti: certificato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal competente ufficio provinciale del lavoro.

Ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto le invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica effettuata dalla commissione che ha riconosciuto l'invalidità;

e) le vedove di guerra: certificato modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante l'attuale godimento della pensione;

f) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: certificato del sindaco attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore, ovvero il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) completato dall'attestazione che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio. Tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa alla parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

di caduti sul lavoro: dichiarazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa al rapporto di parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

i) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare debitamente aggiornati, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) gli orfani di guerra o categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

n) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i militari volontari delle Forze armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: copia del foglio matricolare.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1979
Registro n. 10 *Agricoltura, foglio n.* 192

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

Oceanografia biologica e limnologia biologica.

COLLOQUIO

Le materie della prova scritta.

Nozioni di sistematica, anatomia e fisiologia degli organismi acquatici, ecologia generale dell'ambiente acqueo e nozioni di metodica oceanografica e limnologica; generalità della pesca, piscicoltura e molluschicoltura; nozioni di sistematica ed elaborazione di dati; legislazione peschereccia.

PROVA PRATICA

Riconoscimento sistematico di vertebrati ed invertebrati marini e conteggio di organismi microscopici.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . il . . residente in . . via . . chiede di partecipare al concorso a . . posti di . . . . nel ruolo . . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . ;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . ;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);
le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(8812)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico, per esami, a due posti di educatore per adulti, carriera di concetto, presso la casa circondariale.

Con decreto 30 aprile 1979, n. 20747/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1979, registro n. 1, foglio n. 284, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 2 ottobre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a due posti di educatore per adulti, carriera di concetto, presso la casa circondariale.

Di tali posti uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza della lingua italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 2 ottobre 1979.

(9026)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore, carriera esecutiva, presso la casa circondariale

Con decreto 26 aprile 1979, n. 20744/Pr., registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1979, registro n. 1, foglio n. 395, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 2 ottobre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico ad un posto di coadiutore, carriera esecutiva, presso la casa circondariale.

Questo posto è riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 2 ottobre 1979.

(9027)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ufficiale, carriera esecutiva, presso l'ufficio imposte di fabbricazione.

Con decreto 23 aprile 1979, n. 20742/Pr., registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 264, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 50, del 2 ottobre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico ad un posto di ufficiale, carriera esecutiva, presso l'ufficio imposte di fabbricazione.

Questo posto è riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 2 ottobre 1979.

(9028)

OSPEDALE « MONTE JACOVIELLO » DI SANTERAMO IN COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(3386/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(3387/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di diabetologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(3383/S)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso ad un posto di aiuto medico di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(3371/S)

OSPEDALE OFTALMICO DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Torino.

(3372/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di aiuto del centro di cardioreumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro di cardioreumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(3373/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(3375/S)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI BIANCAVILLA

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Biancavilla (Catania).

(3374/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(3380/S)

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorso ad un posto di assistente di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di psichiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(3388/S)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorso a quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

(3382/S)

OSPEDALI DI PISA

Concorso ad un posto di assistente della clinica pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(3370/S)

OSPEDALE CIVILE DI FOSSOMBRONE

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

(3384/S)

OSPEDALE DI BATTIPAGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio del personale, dell'ente in Battipaglia (Salerno).

(3385/S)

OSPEDALI DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

un posto di primario e un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(3377/S)

OSPEDALE DI TIRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tirano (Sondrio).

(3381/S)

OSPEDALE DI MINTURNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

(3389/S)

OSPEDALI «MONTEVERDE» DI ROMA

Concorso a dodici posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma

(3390/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1979, n. **50.**

Integrazioni alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 23 giugno 1976, n. 15, recanti « Norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 16 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4, è così modificato:

« La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri regionali al punto e del precedente articolo decorre dal giorno successivo a quello della elezione ».

Art. 2.

La diaria corrisposta ai consiglieri regionali, a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1976, n. 15, è fissata in L. 408.000 a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Art. 3.

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge trova copertura nelle disponibilità del cap. 1 - parte II spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 agosto 1979

QUARTA

(8040)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1979, n. **28.**

Modifica all'art. 19 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 e all'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *dell'*11 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, è abrogato e sostituito dal comma seguente:

« Qualora la fidejussione si riveli insufficiente la giunta regionale può deliberare la concessione di garanzie fidejussorie sussidiarie ai soggetti di cui al precedente art. 8 in misura tale che il mutuo, comprensivo di capitale e di interessi, sia garantito fino al limite massimo del 70 % del suo importo per i soggetti indicati al punto 1), elevabile al 90 % per gli affittuari, mezzadri e coloni, nonchè per i soggetti indicati ai punti 2), 3) e 4) del predetto articolo ».

Art. 2.

1. Nel limite complessivo di cui all'art. 7, primo comma, della legge regionale 3 gennaio 1978, la garanzia fidejussoria sussidiaria regionale viene estesa ai mutui di cui all'art. 19, ultimo comma della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, modificato dall'art. 1 della presente legge.

2. Per il 1979, al fine di favorire l'immediata attuazione dei piani di sviluppo aziendale approvati ai sensi della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, la fidejussione regionale è accordata anche in temporanea sostituzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 19, primo e secondo comma, della legge suddetta a favore degli imprenditori per i quali sia stata inoltrata richiesta di fidejussione al Fondo interbancario di garanzia; successivamente all'intervento di competenza del Fondo interbancario la fidejussione regionale permane a garanzia del mutuo, nei limiti previsti dal predetto art. 19, ultimo comma, per la eventuale quota eccedente l'ammontare della fidejussione accordata dal Fondo stesso.

Art. 3.

1. All'onere eventuale derivante alla regione dalla prestazione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo precedente, si provvede ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40, con l'imputazione della spesa all'apposito fondo annuale iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 maggio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 aprile 1979 prot. 22402/4840*).

(8343)

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979, n. **29.**

Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*8 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Lombardia, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio, nel rispetto delle attribuzioni degli organismi cartografici dello stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.

Art. 2.

1. Il sistema di informazioni territoriali di cui al precedente art. 1 viene realizzato direttamente dalla regione per quanto riguarda:

a) la formazione, conservazione e aggiornamento della carta tecnica in scala 1:10.000;

b) la formazione, conservazione e aggiornamento di un insieme organico di carte tematiche;

c) la predisposizione di un sistema informatico finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti il territorio della regione.

Art. 3.

1. La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, predispone i programmi per il conseguimento degli obiettivi indicati al precedente art. 2, definendo in particolare:

a) l'ordine di priorità di realizzazione della carta tecnica per le diverse parti del territorio regionale;

b) l'ordine di priorità di realizzazione delle carte tematiche per i diversi temi d'indagine e livelli di approfondimento;

c) le fasi di costituzione e le modalità di organizzazione del sistema informatico in connessione con lo sviluppo del sistema d'informazione.

2. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente, la giunta regionale assume i provvedimenti necessari, con particolare riferimento a:

l'adozione dei capitolati speciali d'appalto per l'affidamento dei lavori a ditte specializzate;

l'effettuazione dei collaudi degli elaborati anche avvalendosi di esperti estranei all'amministrazione regionale.

Art. 4.

1. Al fine di realizzare un sistema di informazioni territoriali omogeneo e integrato, la regione coordina le proprie iniziative con quelle degli enti locali, anche mediante l'eventuale stipulazione di apposite convenzioni.

2. In particolare la giunta regionale provvede:

a) ad approvare capitolati-tipo, simbologie unificate e norme di inquadramento per le carte tecniche e tematiche delle varie scale;

b) ad approvare norme e criteri unificati per l'acquisizione e la elaborazione di informazioni territoriali, con particolare riferimento a quelle desumibili da atti amministrativi;

c) a costituire nell'ambito delle proprie strutture un centro di documentazione con il compito di acquisire e diffondere la conoscenza delle iniziative cartografiche e di archiviare e distribuire gli elaborati prodotti;

d) a mettere a disposizione degli enti locali che intendono dotarsi di propria cartografia, gli strumenti tecnici di cui al secondo comma del precedente art. 3.

3. Le leggi regionali ed i progetti del programma regionale di sviluppo determinano norme e criteri cui devono attenersi gli enti locali e gli altri soggetti interessati per le iniziative di propria competenza ai fini delle esigenze di estensione, coordinamento e unificazione del sistema di informazioni territoriali.

Art. 5.

1. La legge sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale determina l'istituzione delle strutture organizzative idonee all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

Art. 6.

1. Per la realizzazione del sistema di informazioni territoriali di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 1979-81 la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

2. La giunta regionale è autorizzata ai sensi dell'art. 25, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, in coerenza con il programma di cui al precedente art. 3, a stipulare contratti nei limiti dell'intera somma di cui al precedente primo comma, sempreché l'inizio della realizzazione dei lavori affidati sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione, e fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle somme inscritte in ciascun esercizio.

3. Le quote annuali di spesa relative agli esercizi 1980 e 1981 saranno determinate con le leggi di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

4. L'onere complessivo conseguente alla spesa autorizzata ai sensi del primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale per il quadriennio 1978-81, approvato con legge regionale 21 giugno 1978 n. 41, quadro di previsione della spesa riferito a nuovi provvedimenti legislativi voce 4.6.1 « Rivelazione dello stato del territorio », allegato esplicativo 4.6.1.1. « Cartografia regionale ».

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 2 della presente legge e dal primo comma del presente articolo, è autorizzata la iscrizione nello stato della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 del capitolo « Spese per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale » con la dotazione finanziaria di lire 1.000 milioni ».

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 giugno 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *aprile* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *maggio* 1979 *prot.* 22702/6189).

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979, n. 30.

Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*8 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le funzioni amministrative trasferite alla regione ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di licenze di pesca nelle acque interne sono disciplinate dalla presente legge a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 2.

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della regione Lombardia è subordinato, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza rilasciata con la procedura indicata dai successivi articoli 4 e seguenti, oppure, per i cittadini residenti altrove, al possesso di analoga licenza rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) i minori di anni tredici che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Art. 3.

1. Le licenze di pesca nelle acque interne si distinguono in:

I) licenza di tipo *A*, che autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti dalle disposizioni regionali in vigore;

II) licenza di tipo *B*, che autorizza i pescatori dilettanti:

a) all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canne, con o senza mulinello, armate con uno o più ami; tirlindana; bilancella, di lato non superiore a metri uno e cin-

quanta montata su palo di manovra; mazzacchera; bilancioni delle misure, con la modalità e nelle località consentite dalla regione;

b) all'esercizio della pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite e da parte di soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 4.

1. La licenza di pesca viene rilasciata dall'amministrazione della provincia ove risiede il richiedente, previa presentazione dell'attestato del pagamento di cui al terzo comma del successivo art. 7, su esemplari forniti dalla regione in conformità ai modelli predisposti dalla giunta regionale e corrispondenti ai tipi di licenza *A* e *B* di cui al precedente articolo.

2. Ogni tipo di licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice eventualmente attribuito dalla regione al titolare e, per la licenza di tipo *B*, la professione.

3. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'amministrazione provinciale competente.

Art. 5.

1. La licenza di tipo *A* è riservata ai pescatori di professione i quali sono tenuti, entro sessanta giorni dal rilascio della licenza, a dare prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250; in mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà alla revoca della licenza.

2. Sono esentati dall'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente i pescatori di professione pensionati dalla cassa di previdenza marinara o dall'istituto nazionale di previdenza sociale.

3. Ai minori di anni diciotto e maggiori di anni tredici che intendano esercitare la pesca professionale, ove vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, viene rilasciata la licenza di tipo *A* che consente di esercitare la pesca in collaborazione o sotto la responsabilità di un pescatore di professione; in tal caso sulla licenza rilasciata al minore di anni diciotto viene apposta la dizione « apprendista ».

Art. 6.

1. Le licenze di pesca di tipo *A* e *B* hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e sono soggette al pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al successivo art. 7.

2. La licenza di tipo *A* è soggetta a vidimazione annuale da parte dell'amministrazione provinciale competente.

Art. 7.

1. Le tasse e le soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono stabilite dalle leggi regionali vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

2. L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con le prescrizioni di cui al precedente art. 6.

3. Il pagamento delle tasse o delle soprattasse di cui al primo comma del presente articolo avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

Art. 8.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione, chiunque eserciti la pesca senza la licenza di tipo *A* o di tipo *B* prescritte dal precedente art. 3, o con licenza di tipo diverso da quello prescritto per le specie di pesca esercitata, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

licenza di tipo *A* da L. 100.000 a L. 600.000;
licenza di tipo *B* da L. 20.000 a L. 60.000.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono irrogate dal presidente della provincia con le procedure previste dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28; le relative somme sono introitate dall'amministrazione provinciale.

Art. 9.

1. Nei casi di recidività o per gravi violazioni delle leggi vigenti in materia, la licenza può essere sospesa dall'amministrazione provinciale competente fino ad un massimo di ventiquattro mesi, oppure revocata con conseguente ritiro del documento, in caso di sentenze penali irrevocabili.

Art. 10.

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle amministrazioni provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia sino alla loro scadenza.

Art. 11.

1. Per le iniziative e spese regionali del settore della pesca, destinate in particolare all'incremento della fauna ittica nelle acque interne pubbliche, all'organizzazione tecnico-amministrativa, alla vigilanza e allo sviluppo delle attività sportive, nonchè alla promozione della educazione sportiva, faunistica e piscatoria è stanziato un fondo a decorrere dall'anno finanziario 1979 nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale.

Art. 12.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 giugno 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *aprile* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *maggio* 1979 *prot.* 22302/6188).

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1979, n. 31.

Fondo di solidarietà in favore dei privati cittadini danneggiati in conseguenza della collaborazione prestata alla magistratura ed alle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*8 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione istituisce un fondo di solidarietà a favore dei privati cittadini che abbiano subito danni alla persona e/o alle cose, collaborando con organi di giustizia o forze dell'ordine, nella lotta contro il terrorismo e la criminalità, in relazione a fatti avvenuti in Lombardia.

Art. 2.

Il fondo eroga indennità da stabilirsi caso per caso tenendo conto della gravità del danno, delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della possibilità che lo stesso fruisca di altre fonti di indennità o risarcimento.

Art. 3.

La proposta di attribuzione e di determinazione dell'ammontare dell'indennità è effettuata da una commissione regionale presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato, e formata da quattro membri eletti dal consiglio regionale.

Art. 4.

Il comune nella cui circoscrizione territoriale è avvenuto il fatto è delegato a ricevere le domande dei danneggiati o dei loro aventi causa, ed a trasmetterle all'assessore regionale competente per materia insieme con la documentazione presentata dagli istanti, completata da ogni altro elemento accertabile dal comune stesso nell'ambito delle proprie attribuzioni in ordine al fatto, al danno ed alle altre condizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La commissione regionale di cui all'art. 3 della presente legge, richiede alla magistratura ed alle forze dell'ordine che hanno svolto le indagini, una sommaria informazione, limitata all'attestazione che il danno sia stato determinato dalla collaborazione prestata dal privato cittadino per favorire la cattura di chiunque abbia compiuto o stesse predisponendosi a compiere un delitto doloso contro la personalità dello Stato o contro l'incolumità pubblica, o i delitti di omicidio, rapina aggravata, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Art. 6.

Le indennità sono erogate con decreto del presidente della giunta regionale, o se delegato dall'assessore competente in materia di servizi sociali, su conforme proposta della commissione di cui al precedente art. 3, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con imprese di assicurazione per la copertura degli indennizzi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Per la dotazione finanziaria del fondo di solidarietà di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede per l'anno 1979 mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscrito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 al cap. 1.5.2.1.1.

Alla parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, ambito 2, settore 2, obiettivo 1, progetto 3, è apportata la seguente variazione: è istituito il cap. 1.2.2.1.3.845 « Fondo di solidarietà in favore di privati cittadini danneggiati in conseguenza della collaborazione prestata alla Magistratura ed alle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità » e con la dotazione finanziaria di lire 500 milioni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 giugno 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *aprile* 1979, *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *maggio* 1979 *prot.* 22802/6187).

(8344)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1979, n. **8.**

Rendiconto generale della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 28 *agosto* 1979)

(*Omissis*).

(8453)

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1979, n. **9.**

Ulteriore proroga della durata di utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' prorogata di cinque anni la durata delle utenze aventi per oggetto concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica che hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53.

La durata invece delle utenze di acqua pubblica, aventi ad oggetto piccole derivazioni che hanno titolo a riconoscimento in base all'art. 2 e all'art. 3 del testo unico sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, siano esse state o non ancora state riconosciute, è prorogata fino al 31 dicembre 1994.

Sono applicate alla proroga di cui alla presente legge le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 agosto 1979

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PETRIS

(8454)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792850)